



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22
35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: caf.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 01 del 2/03/2012

Riunione del 28 febbraio 2012

Avv. Gabriele Alessio Presidente
Avv. Zeno Baldo Vice Presidente
Avv. Silvio Franceschinis Componente effettivo
Avv. Sara Paccagnella Componente supplente
Sig.ra Linda Fulciniti Segretaria

* * *

CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO: Appello presentato da PALLAVOLO PINE' A.S.D. (Baselga di Pinè TN) avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata dal Comitato Regionale Trentino con il Comunicato Ufficiale n. 25 del 26/01/2012 – Delibera n. 1 rif. Reclamo Pallavolo Pinè ASD in occasione gara n. 917 del 18/01/2012 MARZOLA C.R. TRENTO / CONSUL-TEC PINÈ (Campionato di Seconda Divisione Femminile)

La CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- lette le controdeduzioni della GS Marzola AD;
- udita la parte appellante all'udienza di discussione del giorno 28 febbraio 2012

OSSERVA

• Con tempestivo atto di appello datato 31 gennaio 2012, la società PALLAVOLO PINÈ A.S.D., con sede in Baselga di Pinè (TN), (codice 05.022.0149), proponeva impugnazione ex art. 87 Regolamento Giurisdizionale, avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25, del 26 gennaio 2012, con la quale veniva adottato il seguente provvedimento:

“IL GIUDICE UNICO PROVINCIALE

Preso visione della comunicazione di data 19/01/2012 con la quale Società PALLAVOLO PINE' A.S.D. inoltrava reclamo inerente la gara in riferimento;

Accertato che gli elenchi delle atlete presentati dalla Società MARZOLA sono stati regolarmente inoltrati ad inizio campionato nei termini e nei modi previsti e conseguentemente accettati dall'organo federale competente;

Verificato quanto letteralmente espresso all'art. 11 delle indizioni dei Campionati Provinciali contenenti norme riferite anche al campionato comprendente la gara in essere, ovvero «Solo per il settore femminile, tra il campionato provinciale e quello regionale dovrà esserci almeno un campionato intermedio ...»;

Preso atto che non sono emerse violazioni palesi delle norme regolamentari contenute nelle già citate indizioni dei Campionati Provinciali, non essendo contemplate limitazioni al numero di gare cui le atlete possano prendere parte indistintamente nel campionato provinciale di 2° Divisione Femminile;

Ravvisata a carico della Società MARZOLA unicamente una interpretazione della norma in senso estensivo escludendo a priori la ratio all'origine della norma stessa che al medesimo art. 11 delle indizioni dei

Campionati Provinciali recita «...al fine di far crescere il livello tecnico dei propri atleti giovani...», volontà non sanzionabile ex regolamento;

Tenuto presente quanto riportato negli articoli dal 48 al 57 compreso, del Regolamento Giurisdizionale, sulla discrezionalità del Giudice Unico

DELIBERA

- Non doversi accogliere il reclamo proposto dalla Società PALLAVOLO PINE' A.S.D.;

- Di omologare la gara in essere con il risultato conseguito sul campo;

- Di incamerare la tassa versata dalla Società PALLAVOLO PINE' A.S.D. all'atto della presentazione del reclamo".

• L'appellante chiedeva, sulla base delle ragioni esposte nel citato atto di impugnazione, "l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Giurisdizionale nei confronti della società G.S. Marzola e dei partecipanti alla gara in questione, fatta salva ogni altra responsabilità che la Commissione, a termini di Regolamento, ravvisi in ordine ai fatti e circostanze esposti".

• Ricevuto l'atto di impugnazione, la Commissione richiedeva all'organo giurisdizionale di prima istanza, a mente dell'art. 94 del Regolamento Giurisdizionale, la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento; ottenuti, la CAF dava comunicazione alla controinteressata GS MARZOLA AD ed alla Procura Federale dell'avvenuta impugnazione.

Venivano conseguentemente convocate le società interessate, per l'udienza di discussione del giorno 28 febbraio 2012.

• All'udienza di discussione comparivano, per la società ricorrente, il sig. Umberto Corradini, e il sig. Davide Anesi, dirigenti della società PALLAVOLO PINÈ A.S.D., muniti di apposita delega. Nessuno compariva per la società resistente, che pure aveva trasmesso in termini una memoria difensiva. Nel corso della discussione, il sig. Corradini, in particolare, riportandosi al contenuto e alle conclusioni dell'atto di appello, sottolineava l'importanza della sportività che nella loro associazione cercano di infondere alle atlete e concludeva per l'accoglimento dell'appello.

Preso atto di quanto sopra, la CAF – Sezione Distaccata Triveneto si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, quindi, deve essere rigettato nel merito.

Il problema posto dall'appellante riguarda un mancato coordinamento normativo tra il **Regolamento di indizione dei Campionati di Serie C e D maschili e femminili 2011/12**, pubblicato dalla Delegazione Tecnica Regionale del Comitato Regionale Trentino, che all'art. 14 delle NORME PER I CAMPIONATI DI SERIE C e D recita:

"14. ATLETI GIOVANI IN CAMPIONATI REGIONALI: La Delegazione Tecnica Regionale, d'intesa con i Comitati di Trento e Bolzano, al fine di far crescere il livello tecnico dei propri atleti giovani, permette alle Società che disputano i campionati Regionali e Provinciali maschili e femminili, che dei loro atleti/e nati/e negli anni 1994/2000 (Under 18) per il maschile e 1995/2000 (Under 17) per il femminile, partecipanti ai campionati provinciali possano giocare in campionati regionali e ritornare a far parte dell'organico che disputa il campionato provinciale per un numero illimitato di gare.

Solo per il settore femminile, tra il campionato provinciale e quello regionale **dovrà esserci un campionato intermedio e precisamente:**

a) se l'atleta disputa il campionato di 2D può partecipare ad un numero illimitato di gare in serie D e quindi ritornare in 2D;

b) se l'atleta disputa il campionato di 1D può partecipare ad un numero illimitato di gare in serie C e quindi ritornare in 1D;

c) se l'atleta partecipa al campionato di 3D non può giocare in serie C o D e ritornare in 3D.

Le Società che intendono usufruire di tale opportunità devono far pervenire al Giudice Unico, **prima di giocare la prima gara nel campionato regionale**, una comunicazione scritta su carta intestata riportante il nominativo dell'atleta, con specificato il campionato provinciale di provenienza e quello che andrà a disputare.

In caso di violazione delle disposizioni riportate nel presente articolo, il Giudice Unico sanzionerà la perdita della partita con il peggior punteggio."

e il **Regolamento di indizione dei Campionati Provinciali 2011/12**, pubblicato dal Presidente del medesimo Comitato Regionale Trentino, che all'art. 11 delle NORME PER I CAMPIONATI DI 1/2/3 DIVISIONE recita:

11. ATLETI GIOVANI IN CAMPIONATI REGIONALI: La Delegazione Tecnica Regionale, d'intesa con i Comitati di Trento e Bolzano, al fine di far crescere il livello tecnico dei propri atleti giovani, permette alle Società che disputano i campionati Regionali e Provinciali maschili e femminili, che dei loro atleti/e nati/e negli anni 1994/2000 (Under 18) per il maschile e 1995/2000 (Under 17) per il femminile, partecipanti ai campionati provinciali possano giocare in campionati regionali e ritornare a far parte dell'organico che disputa il campionato provinciale.

Solo per il settore femminile, tra il campionato provinciale e quello regionale **dovrà esserci almeno un campionato intermedio e precisamente:**

a) se l'atleta disputa il campionato di 2D può partecipare ad un numero illimitato di gare in serie D e quindi ritornare in 2D;

b) se l'atleta disputa il campionato di 1D può partecipare ad un numero illimitato di gare in serie C e quindi ritornare in 1D;

c) se l'atleta partecipa al campionato di 3D non può giocare in serie D o C e ritornare in 3D.

Le Società che intendono usufruire di tale opportunità devono far pervenire al Giudice Unico, **prima della prima gara nel campionato regionale**, una comunicazione scritta su carta intestata riportante il nominativo dell'atleta, con specificato il campionato provinciale di provenienza e quello che andrà a disputare.

In caso di violazione delle disposizioni riportate nel presente articolo, il Giudice Unico sanzionerà la perdita della partita con il peggior punteggio."

Non compete a questa Commissione la valutazione delle motivazioni che hanno indotto l'Organizzazione Federale Trentina ad una differenziazione lessicale tra l'uno e l'altro regolamento; compete, invece, la ricerca di una interpretazione che possa omogeneizzare i concetti contenuti nei due testi regolamentari, legati inscindibilmente tra loro da rapporto di biunivocità: quel che vale nel contatto da Campionato Provinciale a Regionale, non può non valere nel contatto da Campionato Regionale a Provinciale. In tale senso, l'unica interpretazione possibile è quella che, partendo dal concetto espresso di un allargamento delle opportunità di calcare il campo di gioco reso ai tesserati più giovani, nell'ottica di una loro crescita sportiva ed agonistica, "estende" il significato dell'art. 14 del regolamento di indizione dei Campionati Regionali, nel senso che "un" campionato intermedio è il minimo gap tecnico che consenta l'illimitato flusso di giovani giocatrici da una squadra all'altra, tra campionato regionale e campionato provinciale.

Se la norma venisse interpretata con criterio restrittivo, nel senso voluto dalla appellante, per cui il gap di "un" campionato deve intendersi come intervallo di "un solo e non più di un" campionato, sussisterebbero almeno due motivi di contrasto: il primo, operativo, la normativa avrebbe posto illogici ma concreti ostacoli a quelle ragazze che militano in società iscritte ad un campionato Provinciale di Seconda Divisione e non abbiano la possibilità di disputare un campionato Regionale di serie D; non solo, ma in termini di logica del diritto i due regolamenti si renderebbero tra loro inconciliabili nel caso in oggetto, perché la stessa identica condotta (l'indiscriminato flusso di giocatrici giovani dalla Serie C alla Seconda Divisione e ritorno, previa rituale comunicazione al Giudice Unico) risulterebbe contemporaneamente **letteralmente ammessa** ("almeno" un campionato, e quindi anche due) e **letteralmente vietata** (non più di "un" campionato) dal medesimo ordinamento come risultante dai regolamenti contemporaneamente pubblicati (entrambi il 15 luglio 2011) ed entrambi vigenti. Intuitivamente, questa prospettiva si pone in contrasto con la razionalità della volontà normativa e della organizzazione federale, e metterebbe in crisi l'intero sistema.

Né può porsi, come ha fatto la appellante in sede di discussione avanti a questa Commissione, un problema in termini di sportività o di fair play, e ciò per una serie di valutazioni:

in primis, il regolamento di indizione dei Campionati Provinciali, quello che considera il campionato di competenza della gara in questione, la seconda divisione, esprime a chiare lettere, non diversamente interpretabili: "almeno" un campionato intermedio. La lettura "forzata" nasce dall'apporto del regolamento di indizione dei campionati Regionali. Così, se volessimo focalizzare la normativa limitandola a quella che regge espressamente la gara in questione, non si porrebbero problemi interpretativi.

Secondariamente, la ratio ispiratrice è -espressamente- quella di permettere alle migliori forze giovani del movimento pallavolistico locale di calcare il campo di gioco il più possibile. È logico che le più giovani possono trovare difficoltà ad essere inserite in squadra nel campionato agonisticamente più impegnativo, e che, se inserite in squadra ma non ancora pronte a subire lo stress agonistico, rischierebbero di "bruciarsi", pagando come errori di incapacità i propri errori di mera inesperienza. In tale ottica, non è antisportivo inserire gradualmente in prima squadra le più giovani, facendo loro fare esperienza nei campionati inferiori. Potrebbe, sotto altro profilo, tuttavia essere letto come antisportivo l'inserimento delle migliori forze in specifiche gare del campionato inferiore nell'ambito di un disegno premeditato finalizzato a falsare i valori in classifica, in danno di una società ed in favore di un'altra. Ma non sono emersi elementi che permettano di leggere in tale senso i fatti oggetto di valutazione.

Nel concreto, la GS MARZOLA AD ha seguito alla lettera i dettami del regolamento di indizione del campionato: agli atti che il Giudice Unico ha trasmesso a questa Commissione, così come dalla stessa motivazione della pronuncia del Giudice Unico, c'è evidenza della intervenuta tempestiva comunicazione al Comitato Regionale, all'attenzione del Giudice Unico, dell'elenco delle atlete proprie tesserate che avrebbero fruito della facoltà concessa di disputare un numero illimitato di gare in un campionato regionale, così come in uno provinciale, con l'espressa indicazione dei due campionati di riferimento, (Provinciale di Seconda Divisione e Regionale di Serie C). E nell'elenco figurano le tre giovani che hanno dato motivo di reclamo. Così facendo, la GS MARZOLA ha puntualmente osservato il regolamento e nessuna negligenza può esserle contestata.

Il rigetto dell'appello in punto risultato della gara, assorbe la esplicita domanda formulata nei due gradi di giudizio dall'appellante, in ordine alla pretesa di *applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Giurisdizionale nei confronti dei partecipanti alla gara in questione, fatta salva ogni altra responsabilità che la Commissione, a termini di Regolamento, ravvisi in ordine ai fatti e circostanze esposti*

P.Q.M.

La CAF – Sezione Distaccata Triveneto respinge l'appello nel merito del risultato della gara, confermandone l'omologazione.

Dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

Padova, lì 2 marzo 2012

Affissione all'Albo il 7 marzo 2012

La Segretaria
f.to Linda Fulciniti

Il Presidente
f.to Avv. Gabriele Alessio